

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	82

SEDE REFERENTE

Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 16.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Nuovo testo C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sulla proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo: la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni; la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati in attuazione dei pareri approvati dalle Commissioni (*vedi allegato*), ricordando che il provvedimento, nel testo risultante dalle deliberazioni della Commissione nella seduta del 29 luglio 2010, prevede contributi in favore di quattro istituzioni di ricerca operanti nel settore della storia e della cultura del medioevo italiano ed europeo, nonché l'istituzione dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia. In particolare, precisa che, adempiendo alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si provvede a uniformare le modalità di rendicontazione per tutti gli enti interessati, prevedendo – in aggiunta agli adempimenti prescritti in via generale per il controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – che essi presentino annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo ricevuto nell'esercizio precedente. Si precisa altresì che i contributi possono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Secondo quanto richiesto dalla Commissione affari costituzionali, sono poi disciplinate la durata in carica e le modalità di rinnovo della commissione scientifica dell'Edizione nazionale, che

succede a quella attualmente operante in base al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001. In considerazione della natura scientifica dell'organo e del limitato numero di specialisti dell'edizione critica di testi latini medievali, si propone una durata di sei anni, rinnovabile una sola volta.

Rileva inoltre che non si è ritenuto di limitare la possibilità di reincarico, poiché la commissione attualmente operante già annovera tra i suoi membri oltre i due terzi dei docenti di lingua e letteratura latina medievale nelle università italiane, la cui esclusione dai successivi rinnovi determinerebbe difficoltà nel reperire soggetti forniti della necessaria esperienza. Per assicurare la continuità dell'attività si prevede invece un rinnovo graduale dell'organo a scadenze triennali, attribuendo al collegio stesso – sulla base di una valutazione della competenza scientifica – la formulazione delle proposte al Ministro per i beni culturali, cui spetta la nomina. Aggiunge che il parere della Commissione bilancio è recepito interamente e in modo letterale. Con riferimento ad alcuni rilievi svolti nel corso dell'esame presso quella Commissione, ritiene importante riaffermare che tutte le attività previste dal provvedimento – in particolare dagli articoli 4 e 6 – sono svolte dagli enti interessati nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie e non determinano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. Si provvede infine ad adeguare il titolo a seguito dell'estensione del contributo all'Istituto storico italiano per il medio evo e al Centro italiano di studi sull'alto medioevo.

Sottolinea di aver valutato l'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che invitava a prevedere una partecipazione agli oneri finanziari da parte degli enti locali eventualmente interessati. A questo riguardo, l'articolo 4, comma 9, e l'articolo 6, comma 1, fanno salva la possibilità che gli

enti locali possano erogare contributi, nella loro autonomia e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio, come ad esempio, il comune di Spoleto – come ricordato nel dibattito presso quella Commissione – che già concorre al funzionamento del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, istituito dal 1952 in quella città. Non si è ritenuto pertanto di introdurre altre disposizioni a tale riguardo, che avrebbero prefigurato oneri ulteriori non quantificabili a carico della finanza pubblica.

Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.1, 1.2. 4.1 e Tit. 1, da lui presentati.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.1, 1.2. 4.1 e Tit. 1 (*vedi allegato*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata presentata la richiesta di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione di procedere al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in discussione. Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca
sulla cultura latina del medioevo europeo (nuovo testo C. 2774
Barbieri).**

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole:
dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno
2012.*

Conseguentemente:

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le
parole: dall'anno 2010 con le seguenti:
dall'anno 2012;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le
parole: dall'anno 2010 con le seguenti:
dall'anno 2012;*

*all'articolo 4, comma 9, sostituire il
primo periodo con il seguente: All'ENTMI
è attribuito un contributo annuo di
70.000 euro a decorrere dall'anno 2012,
utilizzabile esclusivamente per lo svolgi-
mento delle attività istituzionali di cui al
comma 2;*

*all'articolo 5, sostituire il comma 1
con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 1. Il relatore.**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo le parole: di cui ai
commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: ,
utilizzabili esclusivamente per lo svolgi-
mento delle attività istituzionali,.*

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferi-

mento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b*), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della commissione scientifica in carica.

4-bis. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI è co-

stituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del sesto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di data di nomina, più anziani per età.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed è rinnovabile.

4. 1. Il relatore.

(Approvato)

TITOLO

Sostituire il titolo con il seguente: Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

Tit. 1. Il relatore.

(Approvato)